

La ristrutturazione dei debiti del consumatore: patologia, revoca e conversione

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: patologie. – 3. La revoca. – 4. La conversione in procedura liquidatoria. – 5. Altri casi di patologie in sede esecutiva.

1. Introduzione.

Un **primo aspetto** importante da sottolineare riguarda la nuova collocazione sistematica della disciplina sul sovraindebitamento, già contenuta nella l. 27 gennaio 2012, n. 3 e, ora, inclusa nel diritto di regolazione della crisi di impresa e dell'insolvenza con distinzione delle due procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore da quella puramente liquidatoria, la liquidazione controllata, sistematicamente collocata nel Titolo V Capo IX del CCII¹.

Un **secondo aspetto** di rilievo concerne la distinzione tra la **l. n. 3 del 2012** avente ad oggetto l'insolvenza o la crisi del debitore civile, ovvero, del soggetto non fallibile senza particolari classificazioni e il **CCII** nel quale è stata ripresa la diversificazione contenuta nel d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, intitolato *“Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”* (vigente quando era entrata in vigore la l. n. 3 del 2012 e, poi, modificato in sede di conversione dalla l. 17 febbraio 2012, n. 10 con la soppressione delle norme sul sovraindebitamento), in base alla quale al soggetto consumatore era riservato un trattamento differente e più favorevole rispetto al debitore civile².

Nell'attuale struttura del CCII, il consumatore può accedere o alla ristrutturazione del debito (vecchio piano del consumatore), procedura più favorevole perché non è previsto il voto dei creditori, o alla liquidazione controllata; mentre, ai sensi dell'art. 74 CCII, non può accedere al concordato minore, salva l'eccezione di cui all'art. 66 CCII.

La nuova fisionomia del sovraindebitamento fa sì che tale disciplina, originariamente esclusivo strumento di tutela del debitore diventi, ora anche, una forma di recupero del credito più equa per il ceto creditorio rispetto all'esecuzione individuale³.

¹ S. LEUZZI, *Attualità e prospettive del piano del consumatore sovraindebitato*, www.ildirittodellacrisi.it, 8 luglio 2021.

² P. Amisano, *“Il sovraindebitamento del consumatore”*, Piacenza, 2019, V.

³ F. CESARE – C. VALCEPINA, *“Sovraindebitamento dalla tutela del debitore al recupero del credito”*, Milano, 2024, pp. 6 e ss.

L'assunto può trovare una spiegazione nella diversa realtà socio-economica rispetto a quella sussistente nella vigenza del vecchio impianto normativo. E' presente, oggi infatti, un ampio ricorso al credito di consumo verosimilmente collegato alle difficoltà generali di dare sostegno e mettere in atto politiche di welfare ad ampio raggio per un intervento drastico di mitigazione sul fronte della liquidità e dei redditi delle famiglie e, soprattutto, per l'uscita dalla crisi pandemica e dai continui aumenti dei prezzi dei beni di consumo ordinari rispetto a una crescita economica quasi invariata. Il credito alle famiglie diventa, quindi, l'unico volano possibile per sostenere i consumi, soprattutto dei beni durevoli.

Il consumatore ha assunto un ruolo di grande importanza per la crescita delle attività produttive e per un'economia del benessere che vede in equilibrio le tre condizioni dell'efficienza produttiva, dell'efficienza nello scambio e dell'efficienza sociale. La *ratio* degli interventi legislativi nell'ambito del sovraindebitamento del consumatore, quindi, deve essere misurata sul fatto che non si ha più riguardo all'interesse del singolo creditore o del solo consumatore, ma a un comune interesse del debitore consumatore e di creditori (intesi come categorie di creditori) e, in senso più lato, dell'economia in generale.

Ne consegue che il controllo della fase esecutiva e i rimedi in relazione a eventuali patologie che possano verificarsi diventa uno snodo molto importante della procedura in quanto la fase esecutiva è quella nella quale si concretizza la promessa di soddisfacimento dei creditori contenuta nella proposta e nel piano del debitore.

2. L'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: patologie.

In questo panorama di principi generali si colloca e deve essere affrontato il primo tema della relazione, ovvero, la gestione di eventuali patologie che possano sorgere nella fase esecutiva della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La fase esecutiva è disciplinata dall'**art. 71 CCII** e vede il debitore come protagonista principale, infatti, viene meno lo spossessamento attenuato tipico delle procedure di ristrutturazione⁴.

A differenza di quanto era previsto nella L. n.3/2012, non c'è più la nomina del gestore o del liquidatore, tuttavia, non sembra esclusa una funzione di assistenza al debitore, scelta che il Legislatore ha fatto, ad esempio, in caso di vendite o cessioni (art. 71 co. 1 CCII).

Si segnala che in tale fase l'OCC ha principalmente funzioni di vigilanza nel senso di dover intervenire per risolvere eventuali difficoltà o, se necessario, per sottoporle al giudice.

⁴ G. BENVENUTO E R. CAPASSO, *"Le nuove procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento"*, in www.dirittodellacrisi.it, 2 agosto 2022.

L'inizio della fase esecutiva è la sentenza di omologa del piano *ex art. 70 co. 7 CCII* che produce i suoi effetti a far data dalla pubblicazione *ex art. 133 CCII* e che può essere oggetto di reclamo *ex art 51 CCII*.

La fase esecutiva è in sostanza la fase di adempimento della proposta e del piano consequenziale e connessa alla fase dell'omologa.

Si evidenzia sul punto che, su un quesito posto dal Presidente della Corte d'Appello di Torino in ordine al **regime fiscale** a cui assoggettare la fase esecutiva delle procedure da crisi da sovraindebitamento in considerazione del disposto dell'art. 70 co. 7 CCII che prevede la dichiarazione di chiusura della stessa al momento dell'omologa, il DAG (Dipartimento affari giustizia) ha precisato che la fase esecutiva è collegata alla fase precedente ed è l'adempimento della proposta omologata, quindi, non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato avendo la parte già assolto l'onere fiscale al momento del deposito della domanda introduttiva della relativa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (cfr. provvedimento DAG 7.2.2023).

Passando, ora, alla trattazione del tema che mi è stato assegnato, preciso che l'evento patologico può verificarsi anche prima dell'omologa comportando in tal caso il diniego di omologa *ex art. 70 co. 10 CCII*.

Nella fase successiva all'omologa, invece, le vicende patologiche disciplinate dal codice possono essere distinte in due macro-categorie: le c.d. "false informazioni"⁵ e l'inadempimento sia esso imputabile al debitore o per cause sopravvenute.

Un discorso a parte deve essere fatto per l'art. **71 co. 3 CCII** il quale disciplina l'inefficacia nei confronti dei creditori "concorsuali" di atti che il debitore ha posto in essere in violazione del piano e che, in sostanza, è un precipitato logico del principio della *par condicio creditorum* tra i creditori concorsuali a tutela del vincolo impresso sul patrimonio del debitore che caratterizza, appunto, la fase esecutiva del piano e che comporta la possibilità - nel caso in cui la procedura sfoci nella liquidazione controllata - per l'organo incaricato della liquidazione di esercitare l'azione di inefficacia, più agevole rispetto a quella revocatoria.

L'effetto delle vicende patologiche che poi esamineremo nel dettaglio è, in sostanza, la **revoca** dell'omologa disciplinata dall'art. 72 CCII.

3. Revoca.

Preliminarmente occorre osservare che la *ratio* dell'istituto della revoca è quella di attribuire ai creditori inclusi nel piano un mezzo di tutela avverso inadempienze/violazioni del debitore consumatore; senza questo strumento essi non avrebbero altri mezzi per travolgere e far venire meno un piano che lede le proprie ragioni creditorie. Infatti, come noto, il piano comporta una riduzione del *quantum* esigibile per effetto della falcidia che il legislatore ammette per alcuni

⁵ P. AMISANO, "Il sovraindebitamento del consumatore", Piacenza 2019, pp. 270 e ss.

crediti bloccando/impedendo le esecuzioni individuali dei singoli creditori avverso il debitore inadempiente.

La procedura di revoca può essere promossa sia d'ufficio su segnalazione dell'OCC, che su domanda dei creditori, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato e la revoca non può essere chiesta decorsi **6 mesi** dalla presentazione della relazione finale dell'OCC ex art. 71 co. 4 CCII, termine questo decadenziale e perentorio.

Si evidenzia che nell'art. 14 bis l. n. 3/2012 la decorrenza del termine di 6 mesi era diversamente parametrata a seconda che si trattasse di atti di frode (entro 6 mesi dalla scoperta o due anni dall'ultimo adempimento previsto) o di inadempimento (entro sei mesi dalla scoperta o un anno dal compimento dell'ultimo atto previsto) con evidenti difficoltà di individuazione del *dies a quo* del termine.

La scelta del Legislatore di indicare un unico termine ancorato alla presentazione della relazione finale dell'OCC ha chiaramente risolto tali incertezze interpretative che potevano di volta in volta crearsi.

Il termine decadenziale di 6 mesi dalla relazione finale dell'OCC pone, però, la necessità di fare due considerazioni:

- la norma (art. 71 co. 4 CCII) non dispone la comunicazione di tale relazione ai creditori e al P.M. e forse occorre che il giudice, una volta depositata, ne disponga la comunicazione ai soggetti legittimati alla revoca.
- il coordinamento tra l'art. **71 co. 5 CCII** e l'art. **72 CCII**: infatti, la prima norma prevede che quando il piano non risulti integralmente e correttamente eseguito il giudice indichi gli atti necessari per l'esecuzione e un termine per il loro compimento. Il Legislatore non ha, però, previsto un termine massimo lasciandolo al prudente apprezzamento del giudice e si deve presumere che alla scadenza di suddetto termine l'OCC debba presentare una seconda relazione finale in ordine all'adempimento del debitore delle prescrizioni del giudice. Si deve, quindi, desumere che, in tale ipotesi, il termine per la revoca ex art. 72 CCII decorra da questa seconda relazione in quanto, ragionando diversamente, la sua decorrenza si verrebbe a sovrapporre alla fase esecutiva ancora in corso.

Un'ulteriore conclusione dal coordinamento normativo dell'art. 71 co. 5 CCII e art. 72 CCII: la non integrale e corretta esecuzione del piano prevista dalla prima disposizione dovrebbe attenersi a una patologia temporanea e reversibile potendo il giudice individuare gli atti necessari alla completa esecuzione del piano (può ad esempio trattarsi del mancato rispetto dei tempi di esecuzione previsti); mentre l'inadempimento o l'inattuabilità del piano sancita dall'art. 72 co. 2 CCII hanno carattere definitivo e ne comportano la revoca.

Dalla lettura delle due disposizioni si può ancora fare una riflessione in ordine **all'ammissibilità della modifica di un piano che, per cause indipendenti dalla volontà del debitore, sia divenuto non più attuale ed eseguibile.**

Invero, occorre precisare che il perimetro dell'art. 71 co. 5 CCII è sempre il piano proposto dal debitore e non ne presume una modifica tant'è che, infatti, non è prevista alcuna interlocuzione con i creditori trattandosi di mere "prescrizioni" date dal giudice per l'esecuzione di quel piano; l'art. 72 co. 2 CCII, laddove prevede la revoca di un piano inattuabile e non modificabile, può interpretarsi nel senso che una modifica del piano dopo l'omologa sia ammissibile così come il Legislatore, ad esempio, ha previsto per gli accordi ex art. 58 co. 2 CCII, ma, in tal caso, a mio avviso e sulla scorta di quanto disposto dall'art. 58 co. 2 CCII occorre procedere a nuova pubblicazione e comunicazione della proposta e del piano ai creditori per eventuali osservazioni ex art. 70 CCII.

Il provvedimento di revoca è una **sentenza** reclamabile ex art. 51 CCII.

In caso di revoca verranno meno le **misure protettive** eventualmente adottate ex art. 70 co. 1 CCII.

La disciplina in oggetto non incide sulle conseguenze che ne derivano, in quanto assume, infatti, carattere prevalente **il principio (comune a tutte le procedure concorsuali) della conservazione degli atti compiuti** nel corso del loro svolgimento; a tale principio risponde l'art. 72 co 6 CCII secondo cui il venir meno dell'omologa del piano del consumatore non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede – il riferimento alla buona fede del terzo riprende la disciplina dei contratti (artt. 1445 e 1458 c.c.).

Inoltre, per quanto concerne eventuali **garanzie del piano** si può, forse, ritenere che le stesse sopravvivano, a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, per l'importo garantito e in virtù del **principio di salvezza degli effetti positivi della procedura precedente che restano definitivamente acquisiti alla liquidazione**.

Passando, ora, all'esame delle principali cause di revoca abbiamo detto che queste si possono distinguere in due macro-categorie:

§. Le false comunicazioni.

Queste sono enunciate nell'art. 72 co. 1 CCII la quale norma detta, al riguardo, un quadro di tutela previsto per il caso di scoperta, nella fase esecutiva, di atti fraudolenti commessi dal debitore che inficiano il decreto di omologa e ne impongono la caducazione⁶.

La norma riprende la dicitura dell'art. 14 *bis* della l. n. 3/2012 con la distinzione che fa riferimento anche ad "*altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori*" con ciò ricomprendendosi tutti gli atti in frode ai creditori commessi sia anteriormente al deposito del ricorso introduttivo, che durante la procedura.

La ragione sottesa allo strumento in esame è la rimozione degli effetti di un provvedimento esdebitativo concesso sulla base della rappresentazione di una

⁶ G. B. NARDECCHIA, "La riforma della legge fallimentare", Molfetta (BA), 2022, p. 286 e ss.

realtà che, poi, è mutata causando l'inadempimento del debitore sia esso imputabile o non imputabile.

Quanto all'effetto dell'esdebitazione, ossia il principale beneficio che il debitore ricava dall'integrale esecuzione della procedura di sovraindebitamento, non vi è dubbio che esso venga caducato *ab imis*, con riviviscenza integrale delle originarie ragioni creditorie e venir meno della falcidia proposta, salva l'efficacia e l'irripetibilità dei pagamenti ricevuti dai creditori quando conformi al piano e in ossequio al principio di stabilità degli atti leciti.

Si rammenta infatti che nel caso della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come nel concordato minore, l'effetto esdebitatorio è automatico a seguito della corretta esecuzione del piano. Al riguardo, la giurisprudenza di merito ha evidenziato che non è necessaria una pronuncia costitutiva dell'esdebitazione dal momento che la stessa è determinata automaticamente dall'avvenuta integrale esecuzione del piano (**Tribunale di Bergamo 1.6.2023**), tuttavia, si evidenzia che in mancanza di un provvedimento formale conclusivo del giudice rimane aperto il fascicolo a carico del debitore, quindi, forse sembra opportuno adottare un provvedimento finale di estinzione in cui si dia atto dell'intervenuta esecuzione.

§. *L'inadempimento.*

Il secondo caso riguarda, invece, l'inadempimento e l'inattuabilità del piano e l'impossibilità di modificarlo.

Partiamo con il dire che occorre distinguere il concetto di "inadempimento del piano" da quello di "inattuabilità del piano".

Nel primo caso emerge, infatti, il concetto di inadempimento imputabile e che porterebbe al richiamo degli artt. 1454 c.c. e ss.; mentre nel secondo caso si dovrebbe fare riferimento al concetto di impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. e ss.

Tuttavia, occorre preliminarmente qualificare la natura del piano.

Sul punto richiamo un'ordinanza della Corte di Cassazione Civile, I sezione n. 28013/2022 (avente ad oggetto la vecchia disciplina) nella quale si precisa che il piano proposto dal consumatore ha natura di **negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale ex art. 1324 c.c.** con una tipica connotazione causale *"ovvero deve ambire, contestualmente, alla duplice finalità – mediata poi dal giudizio di convenienza che il 4° co. Dell'art. 12 bis della legge n. 3 del 2012 contempla a temperamento della deroga al principio per cui le modificazioni contrattuali postulano il concorso della volontà di tutti i contraenti – della "ristrutturazione dei debiti" e della "soddisfazione dei creditori", rispettivamente gravanti sul consumatore e vantati nei confronti del consumatore, "attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri" (art. 8, 1° co., della legge n. 3 del 2012)".*

Altri orientamenti dottrinali hanno, invece, ritenuto il piano comunque espressione di un accordo con i creditori i quali, sebbene non abbiano diritto di voto, in ogni caso possono contestarne il contenuto tramite le osservazioni.

Ciò posto nel distinguere le due ipotesi di non adempimento del piano occorre anche contestualizzarle nella sua peculiare connotazione causale sopra evidenziata.

La prima ipotesi è, dunque, quella dell'**inadempimento imputabile al debitore**.

Sul punto, ritenendo applicabile la disciplina codicistica degli artt. 1454 e ss. c.c. occorre valutare se anche in tale ipotesi sia richiesto un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, in caso positivo, decodificare il **limite minimo dell'importanza dell'inadempimento** in considerazione sia della struttura plurisoggettiva dell'istituto⁷, che della connotazione causale bifasica.

Il concetto di inadempimento di non scarsa importanza disciplinato dall'art. 1455 c.c. ha la funzione di **qualificare l'inadempimento**, indipendentemente dalla colpa del debitore o dall'interesse del creditore, secondo un criterio di proporzionalità⁸. Invero, la risoluzione, nel caso in esame la revoca dell'omologa, è un rimedio che comporta la distruzione della regolamentazione degli assetti economici stabiliti e accettati dalle parti e, pertanto, rimedio residuale in virtù del principio di salvaguardia del vincolo negoziale.

La sua valutazione deve, quindi, essere concretizzata nel rapporto negoziale sia con riferimento all'incidenza di tale inadempimento sull'economia complessiva del rapporto giuridico, sia sul permanere dell'interesse delle altre parti all'esatto e tempestivo adempimento.

Tali assunti, nell'ambito della procedura di risanamento del consumatore, deve poi considerare un **terzo parametro** ovvero il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

E' chiaro, dunque, che il divario fra adempimento promesso e la prospettiva di non soddisfare neanche in parte o in modo irrisorio il ceto chirografario, nonché il ragionevole rispetto dei tempi di soddisfazione previsti originariamente può sicuramente integrare un grave inadempimento che giustifica la revoca dell'omologa.

Il concetto di imputabilità dell'inadempimento non incide sul vaglio di gravità dello stesso, ma rileva sotto altri profili, ad esempio, sulla possibilità di modifica del piano e della proposta. Il Legislatore, infatti, ha chiaramente collegato la possibilità di modifica a un'impossibilità sopravvenuta "inattuabile" la quale deve essere **sopravvenuta, definitiva, non prevedibile al momento dell'omologa e non**

⁷ P. RUSSOLILLO, "La fase dell'esecuzione e le patologie nelle procedure di accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore", in www.ildirittodellacrisi.it, 24 giugno 2021.

⁸ R. GIOVAGNOLI, *Manuale di diritto civile*, Torino, 2022, pp. 1505 e ss.

imputabile al debitore (ad esempio, l'impossibilità di realizzare il valore di stima dell'immobile per un'improvvisa crisi di quel mercato).

In sostanza, la causa che determina l'impossibilità di attuazione del piano in modo irreversibile deve essere **oggettivamente estranea alla sfera organizzativa e di operatività del debitore**.

4. La conversione in procedura liquidatoria.

L'ipotesi della conversione in procedura liquidatoria ex art. 73 CCII opera, invece, solo su istanza del debitore o, nei casi di revoca dell'art. 72 co.1 e co. 2 CCII, anche da parte dei creditori e del PM (che quindi dovranno essere notiziati della revoca).

Sul punto mi limiterei a porre alcuni problemi di coordinamento:

1. il primo problema attiene al fatto che nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice opera in veste monocratica; mentre, invece, l'apertura della liquidazione controllata avviene con sentenza del Tribunale in composizione collegiale. Per un coordinamento pratico si può ritenere che il giudice, emettendo il provvedimento di cui all'art. 73 co. 3 CCII, ovvero, la concessione del termine al debitore per integrare la documentazione necessaria (la documentazione da integrare penso in sostanza sia soltanto la relazione redatta dall'OCC ex art. 269 CCII), possa poi riservare al collegio la decisione ex art. 270 CCII. A livello di Cancelleria, verosimilmente, dovrà essere aperto un "sub" con relativo nuovo pagamento del contributo⁹.

Il debitore potrebbe, invece, già anticipare in fase di ricorso l'istanza di conversione della procedura in liquidazione controllata?

Qui si potrebbe porre la questione sull'ammissibilità di un'istanza subordinata di conversione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in liquidazione controllata laddove non vi siano i presupposti per procedere all'omologa (quindi prima dell'omologa e revoca del piano).

Sul punto, richiamo nuovamente l'ordinanza della **Corte di Cassazione Civile I sezione n. 28013/2022**, già citata, la quale ha dettato un altro principio in materia: le ipotesi di conversione del piano del consumatore in liquidazione del patrimonio, ora liquidazione controllata, presuppongono tutte che il piano sia stato omologato.

Tale ultimo principio andrebbe, tuttavia, coordinato, a mio avviso, nel nuovo impianto normativo del CCII e nella nozione di flessibilità delle procedure sotteso al c.d. procedimento unitario (cfr. considerando 29 della Direttiva Insolvency n. 2019/1023 dal quale si possono ricavare due concetti molto importanti: "procedure flessibili" e "ristrutturazione efficace"). Non dovrebbero, quindi, esserci preclusioni nel passare da una procedura di

⁹ Al riguardo si segnala che, secondo una recente pronuncia del **Tribunale di Venezia del 21.12.2023**, per le spese necessarie all'apertura della procedura non è prevista la prenotazione a debito, pertanto, il GD ne dovrà tenere conto nella determinazione delle somme ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII).

ristrutturazione a una liquidatoria pura; mentre, invece, non dovrebbe essere ammissibile il contrario in virtù del principio generale che il debitore eletta una via non può tornare indietro.

2. Secondo problema di coordinamento riguarda l'iniziativa del P.M. di richiedere la liquidazione controllata del consumatore atteso che, ai sensi dell'art. 268 co. 2 CCII, tale iniziativa del PM, prevista solo a carico del debitore insolvente con il d.lgs. 83/2022, è stata soppressa. La *ratio* può inverarsi nel fatto che, in caso di atti in frode o di inadempimento (imputabile al debitore) la conversione in procedura di liquidazione controllata assume *latu sensu* la natura di sanzione a comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal debitore. Lo stesso discorso può valere anche per la legittimazione dei creditori ex art. 73 co. 2 CCII in quanto, diversamente ragionando e considerato che nel disposto dell'art. 268 co. 2 CCII questi possono proporre l'istanza di liquidazione controllata solo laddove emerga l'insolvenza del debitore, occorrerebbe imporre ai creditori l'ulteriore onere di provare l'insolvenza anche per l'istanza ex art. 73 co. 2 CCII e, sempre accedendo a questa interpretazione, dovrebbe, altresì, ammettersi la possibilità del debitore di eccepire che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risulti inferiore a 50.000,00 euro.
3. Infine, ci si chiede se, una volta proposta istanza ex art. 73 co. 2 CCII, il debitore possa contestarla chiedendo all'OCC di attestare che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (*rectius* che non c'è più attivo da distribuire ad esempio il debitore ha perso il lavoro o l'immobile da liquidare oggetto del piano è risultato invendibile).

5. Altri casi di patologie in sede esecutiva.

Possono, poi, verificarsi altre vicende patologiche non puntualmente disciplinate e che possono comportare problemi applicativi e di coordinamento normativo:

- La morte del debitore nella fase esecutiva del piano;
- L'apertura di un'Amministrazione di Sostegno in capo al debitore, ad esempio ludopatico;
- Il sequestro di prevenzione che attinga tutti o parte dei beni oggetto del piano.

A) Morte del debitore.

La questione attiene all'ipotesi in cui il debitore, in fase esecutiva, o comunque dopo l'apertura della procedura, muoia.

Sul punto occorre premettere che la precedente l. 3/2012 nulla disciplinava potendosi al più richiamare i principi sottesi all'art. 12 l.f.

Nel CCII l'ipotesi, per la **procedura di liquidazione controllata**, è disciplinata dagli artt. 270 co. 5 e 35 e 36 CCII.

Ne consegue che in ipotesi di liquidazione controllata, laddove il debitore muoia dopo l'apertura, la stessa procede nei confronti degli eredi anche se hanno accettato con beneficio di inventario o nei confronti del curatore

dell'eredità giacente o alle persone a cui spetta l'amministrazione dei beni ereditari ex art. 642 c.c. (cfr. **Tribunale di Vicenza 15.7.2022**).

Tale impostazione depone, infatti, nel senso che si prescinde dalla natura personale della procedura in quanto la situazione di sovraindebitamento permane e alla sua soluzione potrebbero avere interesse oltre che i creditori anche gli eredi del sovraindebitato.

La questione trova, invece, più difficile risoluzione nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore.

In primo luogo, occorre superare il vaglio di compatibilità del richiamo alle norme del titolo III e quindi degli artt. 35 e 36 CCII operato dall'art. 65 co. 2 CCII.

Per il concordato minore (prima accordo di composizione della crisi) si registrano due pronunce: una del **Tribunale di Forlì del 28.5.2021** e una del **Tribunale di Vicenza del 12.3.2024** che, in sostanza, hanno ritenuto non applicabile l'art. 12 l.f. (ora art. 35 CCII) alla procedura di concordato minore concedendo, invece, agli eredi un termine per consentire di valutare se proseguire tale procedura.

Il Tribunale di Vicenza ha, poi, affermato che in tal caso gli eredi subentrano nella posizione del defunto, imprenditore agricolo, avendo quindi i requisiti per l'accesso a tale procedura e non possedendo, in virtù dei debiti imprenditoriali ereditati, la qualifica di consumatori (e che avrebbe comportato l'impossibilità di accedere a tale procedura salvo il caso previsto dall'art. 66 CCII).

Emerge, quindi, un concetto oggettivo di consumatore e di rapporto consumeristico collegato alla tipologia di obbligazioni contratte, nel caso di specie appunto non rientranti in tale accezione in quanto derivanti da attività imprenditoriale del padre (cfr. Cass. 1869/2016 e Cass. 22699/2023).

Nel concordato minore, se liquidatorio, la soluzione anche di applicare l'art. 35 CCII in analogia con quanto è stato ritenuto dalla giurisprudenza in tema di concordato preventivo (**cfr. Cass. Civ. n. 26567/2020**) potrebbe essere agevolmente sostenuta.

Più complesso è, invece, il discorso nel caso di **continuità** soprattutto se derivante dall'attività professionale dello stesso debitore e per la quale la soluzione di concedere un termine agli eredi per decidere sull'eventuale prosecuzione/modifica al piano o alla proposta - prevalente allo stato nella giurisprudenza di merito - sembra condivisibile.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il discorso muta e deve essere vagliato caso per caso: infatti, laddove il piano preveda che il pagamento dei debiti venga effettuato con il pagamento rateale di una quota di reddito o pensione del debitore al suo decesso inevitabilmente il piano del consumatore dovrà essere revocato per sopravvenuta inattuabilità dello stesso ex art. 72 co. 2 CCII. (cfr. **Trib. Sassari 4.10.2022**).

In altre ipotesi dove, ad esempio, sussistano beni immobili da liquidare magari oggetto di comunione potrebbe esserci l'interesse degli eredi di

proseguire e, quindi, forse si potrebbe optare per concedere a questi un termine per la decisione.

Al riguardo, si osserva che da un'ordinanza pronunciata della **Cassazione civile n. 18579/2018** in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo emerge il seguente principio: *“In tema di contratti tra professionista e consumatore, la qualità di quest'ultimo - ai fini della determinazione della competenza per territorio - si trasmette agli eredi, non venendo meno, per effetto del decesso, né il rapporto di consumo, né le ragioni del peculiare regime di tutela ad esso correlato. Pertanto, in caso di morte del consumatore, il relativo foro di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 deve essere individuato sulla base del luogo di residenza o domicilio dei successori universali del defunto.”*

Ciò significa che, anche nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, un tale meccanismo successorio può operare trasmettendosi la medesima qualifica agli eredi del sovraindebitato defunto.

Si rileva, poi, che per tali due procedure, concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore, il meccanismo esdebitatorio è automatico a differenza della liquidazione controllata.

Questo può avvallare la scelta della giurisprudenza di merito di concedere un termine agli eredi per decidere se avvalersi di tale procedura oppure no e non trovando, quindi, applicazione l'automatismo dell'art. 35 e art. 36 CCII.

2. Debitore sottoposto ad Amministrazione di Sostegno ex artt. 404 e ss. c.c.

Premetto e non mi soffermo sulla questione della possibilità per l'amministratore di sostegno di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, al riguardo, l'apertura dell'A.D.S. incide sul vecchio requisito della meritevolezza previsto nella l. 3/2012, ovvero, sulle condizioni soggettive ostative lato debitore previste dall'art. 69 CCII.

Sul punto richiamo un precedente del **Tribunale di Torino del 2018 29.12.2018** il quale ha affermato che gli elementi di fragilità posti a base della misura di sostegno sono fondanti anche l'accertamento dell'elemento soggettivo e giustificate dalla patologia stessa che in quel caso aveva portato all'apertura di una ADS (cfr. anche **Tribunale di Bologna del 1.4.2019**).

Segnalo che con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno (l. n. 6/2004) il Legislatore ha perseguito lo scopo di superare le rigidità degli strumenti tradizionali di interdizione e inabilitazione introducendo un istituto capace di tutelare le persone prive in tutto o in parte dell'autonomia all'espletamento delle funzioni della vita quotidiana con la minore limitazione possibile della capacità d'agire. Si passa, quindi, da una tutela del patrimonio della persona alla tutela della persona in sé, ovvero a fornire la persona priva di autonomia una misura protettiva ritagliata sulle reali necessità del beneficiario. La procedura di sovraindebitamento, quindi può coesistere con un ADS in quanto posta a tutela del debitore consumatore che abbia contratto tali debiti senza colpa grave o dolo.

Fatta questa premessa sottolineo alcune questioni pratiche.

1. Il compenso dell'amministratore di sostegno che ha proceduto agli adempimenti necessari all'apertura della procedura, a differenza del professionista che ha assistito il sovraindebitato e il cui compenso gode del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., non potrebbe godere di alcun privilegio in quanto per il combinato disposto degli art. 411 co. 1 c.c. e art. 379 c.c. l'ufficio di amministratore è gratuito e il giudice tutelare in considerazione dell'entità del patrimonio e delle difficoltà di amministrazione può assegnare all'amministratore un'equa indennità che non può essere equiparata a un compenso professionale essendo, quindi, credito chirografario.
2. L'amministrato di regola non è privato della capacità di intendere e di volere, né di agire e, quindi, nel caso questi all'insaputa dell'Amministratore compia personalmente atti in violazione della legge e del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno, questi saranno annullabili entro 5 anni da quando è cessato lo stato di sottoposizione all'ADS su istanza dell'ADS, del PM, del beneficiario o degli eredi (art. 412 c.c.) Ne consegue che, nel caso in cui il beneficiario abbia agito con dolo o colpa grave, potrà essere disposta la revoca del piano ex art. 72 co. 1 CCII.
3. Quando l'ADS venga aperta in capo al debitore successivamente all'omologa del piano del consumatore, in tale ipotesi occorrerà coordinarsi con il contenuto del decreto di apertura dell'ADS e nomina dell'Amministratore per il compimento degli atti esecutivi del piano ex art. 71 CCII.

3. Sequestro di prevenzione di beni del debitore sovraindebitato.

Cosa succede se tutti o parte dei beni oggetto del piano del debitore consumatore sovraindebitato vengano attinti da sequestro di prevenzione? Possano essere mutuati i principi sottesi agli artt. 63 e ss. D.lgs. 159/2011? Se, quindi, il sequestro, successivo all'omologa del piano, attinga tutti i beni del debitore la procedura dovrebbe essere dichiarata chiusa e revocata l'omologa per inattuabilità del piano.

Diverso è il caso in cui vengano solo parzialmente attinti i beni del debitore allorché andrebbero separate le "masse" ovvero i beni che transitano al giudice della prevenzione da quelli che rimangono in sede concorsuale.

Se, invece, il sequestro di parte dei beni del debitore consumatore fosse presente prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento si potrebbe porre un problema di coordinamento con il principio sotteso all'art. 63 co. 5 del d.lgs 159/2011 ovvero la c.d. valutazione della buona fede dei terzi creditori ex art. 52 co. 1 lett. b), c) e d) d.lgs. 159/2011 ¹⁰che,

¹⁰ L. DELLA RAGIONE, A. MARANDOLA E A ZAMPAGLIONE, "Misure di prevenzione interdittive antimafia e procedimento", Milano, 2022, pp. 663 e ss.

verosimilmente, potrà essere svolta in sede di ammissibilità della proposta e del piano da parte del giudice non essendo prevista una verifica dei crediti in tale procedura.

La questione attiene al necessario collegamento, voluto dal Legislatore Antimafia, tra misure patrimoniali antimafia e procedure concorsuali al fine di evitare e contrastare la possibile strumentalità tra il diritto del creditore e l'attività illecita del soggetto ritenuto pericoloso ovvero che questa ne costituisca il frutto o il reimpiego, nonché vagliare la buona fede e l'inconsapevole affidamento del terzo.